II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla profondità degli intagli del battistrada dei pneumatici di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi

COM(87) 407 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 25 settembre 1987)

(87/C 279/06)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, hanno adottato il 19 dicembre 1984, una risoluzione relativa alla sicurezza stradale [1] nella quale la Commissione è invitata in tale contesto a presentare proposte al Consiglio;

considerando che il 18 febbraio 1986 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione concernente un programma comunitario per l'Anno della sicurezza stradale 1986 [2] nella quale la profondità degli intagli del battistrada dei pneumatici figura tra le disposizioni comunitarie da adottare al più presto;

considerando che le prescrizioni alle quali devono rispondere i pneumatici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ai sensi delle legislazioni nazionali riguardano, tra l'altro, la profondità degli intagli del battistrada dei pneumatici, anche e soprattutto durante la loro utilizzazione;

considerando che queste prescrizioni differiscono da uno Stato membro all'altro e che tali differenze pongono seri problemi di responsabilità agli automobilisci quando guidano i loro veicoli nel territorio dei diversi Stati membri, cioè nel territorio della Comunità;

considerando che l'armonizzazione di queste prescrizioni è tale da facilitare la libera circolazione dei veicoli tra gli Stati membri;

considerando che l'armonizzazione di queste prescrizioni è necessaria e pienamente giustificata dal grado di sicurezza più elevato che con tale armonizzazione si vuole garantire agli utenti della strada; che è urgente adottare anche le prescrizioni che riguardano gli indicatori di usura del battistrada dei pneumatici già proposte nel 1977 [3];

considerando che l'armonizzazione della profondità degli intagli del battistrada dei pneumatici, pur costituendo un problema particolare e specifico, rientra negli obiettivi e nei lavori del 1986, dichiarato Anno della sicurezza stradale nella Comunità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che i pneumatici dei veicoli delle categorie M_1, N_1, O_1 e O_2, definite nell'allegato I della direttiva 70/156/CEE del Consiglio [4], presentino, su tutta la superficie del battistrada, intagli di una profondità superiore a 1,6 mm per l'intera durata della loro utilizzazione su strada.

Articolo 2

Gli Stati membri, previa consultazione della Commissione, adottano e pubblicano anteriormente al 31 dicembre 1987 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva a decorrere dal 1° giugno 1988. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni che essi adottano ai fini dell'applicazione della presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

---

[1] GU n. C 341 del 21. 12. 1984, pag. 1.

[2] GU n. C 68 del 24. 3. 1986, pag. 35.

[3] GU n. C 37 del 14. 2. 1977, pag. 1.

[4] GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.